

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1795

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERDINI

Disposizioni in favore dei grandi invalidi di guerra

*Presentata il 18 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di oltre mezzo secolo dagli ultimi eventi bellici si ritiene doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento l'irrisolta problematica che riguarda i grandi invalidi di guerra, con particolare riferimento agli affetti da cecità assoluta e permanente, invalidità questa che l'Organizzazione mondiale della sanità pone al primo posto nella classifica delle infermità. I ciechi di guerra in Italia sono circa 1.200 (un numero esiguo), dei quali circa 250 affetti anche da amputazione di un arto e circa 40 affetti anche da amputazione di entrambi gli arti superiori o inferiori. Tali soggetti, oltre che dalla cecità, nella maggior parte dei casi sono affetti anche di altre mutilazioni e patologie varie di carattere vicariante o interdipendente dall'invalidità primaria, tanto gravi da causare la perdita della valenza sociale e della autotutela psico-fisica personale. L'integrazione interrelazionale e la sorveglianza

continua di questi soggetti richiedono un'assistenza con turni di personale particolarmente idoneo, i cui oneri non possono essere sostenuti con gli emolumenti pensionistici attuali. Pertanto si ritiene equa l'istituzione di un assegno adeguato a fare fronte agli oneri reali che la gestione di una simile condizione comporta. I Capi dello Stato succedutisi hanno sempre dato particolare rilievo a coloro che, in guerra o a causa della guerra, hanno portato il loro alto contributo a favore della Patria. Anche l'attuale Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione del ripristino della festa nazionale della Repubblica, ha voluto sottolineare il valore di quei cittadini che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per le istituzioni. Pertanto, con la presente proposta di legge si propone:

a) l'adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e dell'assegno per cumulo di infermità di cui alla tabella *F*, allegata al medesimo testo unico;

b) l'istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi invalidi di guerra.

Altro grave problema rimasto irrisolto è quello della pensione di reversibilità al coniuge superstite, agli orfani ed ai collaterali che hanno assistito il grande invalido, il cui importo, ai sensi della tabella *G* di cui al citato testo unico n. 915 del 1978, è divenuto ormai di valore quasi simbolico. Si devono pertanto tenere in maggiore considerazione le vedove ed i vedovi dei grandi invalidi che per una intera vita, con spirito di abnegazione, si sono prodigati in cure e sostegno morale per i propri coniugi; a queste donne ed a questi uomini che hanno dato alla società un grande contributo di valori morali e materiali si deve permettere di poter vivere dignitosamente. Si propone pertanto la concessione di un assegno supplementare nella misura

del 50 per cento del trattamento, di cui alle tabelle *C*, *E* ed *F* allegate al citato testo unico, già fruito dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani che vivendo con il grande invalido e coadiuvandolo sono impediti nelle normali relazioni interpersonali compromettendo fortemente anche i rapporti lavorativi.

L'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede per i grandi invalidi assegni annui per cure climatiche. Poiché la legislazione regionale ha fatto sorgere discriminazioni di trattamento, al fine di riportare equità è necessaria l'istituzione di un assegno sostitutivo, erogato dallo Stato, omogeneo in tutto il territorio nazionale.

L'onere derivante dalla presente proposta di legge non comporta un particolare aggravio aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Va tenuto presente che è trascorso oltre un cinquantennio senza che la categoria dei grandi invalidi abbia avuto un riconoscimento equo; pertanto, si raccomanda vivamente al Parlamento di provvedere all'approvazione della presente proposta di legge il più sollecitamente possibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E e dell'assegno per cumulo di infermità di cui alla tabella F allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).*

1. Gli importi di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono aumentati del 25 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2001, e di un ulteriore 25 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

2. Gli importi di cui alla tabella F, allegata al testo unico, sono aumentati del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella F-1 allegata al testo unico non si applica ai grandi invalidi di guerra.

## ART. 2.

*(Istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi invalidi di guerra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E allegata al testo unico, per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela psicofisica ed allo scopo di fare fronte alle spese per la gestione delle normali relazioni interpersonali e per l'assistenza necessaria, è istituito, a titolo risarcitorio, un assegno mensile da corri-

spondere, su domanda degli interessati, nelle seguenti misure:

a) ai grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere a) ed a-bis) della tabella E allegata al testo unico affetti da cecità bilaterale assoluta permanente accompagnate da amputazione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita di due mani o due piedi, o dalla mancata funzione dei quattro arti assieme o dalla perdita anatomica od altra mutilazione od infermità psicofisica ugualmente inficiante, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di quattro accompagnatori;

b) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, che per causa di guerra abbiano riportato anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la perdita funzionale di un arto od altra mutilazione od infermità psicofisica ugualmente inficiante, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di tre accompagnatori;

c) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 10, della tabella E allegata al testo unico, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di due accompagnatori.

### ART. 3.

*(Trattamento economico per il coniuge superstite e gli orfani dei grandi invalidi di guerra).*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, ai coniugi superstiti di grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E allegata al testo unico, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi della normativa vigente, un assegno supplementare nella misura del 50 per cento degli assegni previsti dalle tabelle C, E ed F allegate al testo unico, aggiornati agli

importi percepiti da grandi invalidi aventi lo stesso grado di infermità posseduto dal dante causa.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto e prestato assistenza al genitore, è concesso, a domanda e con decorrenza dal 1° gennaio 2001, un assegno pari al 50 per cento degli importi previsti alle tabelle *C*, *E* ed *F* allegate al testo unico, aggiornati agli importi percepiti da grandi invalidi viventi aventi lo stesso grado di infermità del dante causa.

#### ART. 4.

*(Istituzione della quattordicesima mensilità).*

1. Nell'ambito delle prestazioni sanitarie specifiche di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sostituzione dell'assegno per cure climatico-terapiche, per i grandi invalidi di guerra ascritte alle lettere *a*) ed *a-bis*) della tabella *E* allegata al testo unico, è istituita una quattordicesima mensilità, da corrispondere contestualmente alla rata del mese di giugno di ciascun anno, d'importo pari ad una mensilità.

#### ART. 5.

*(Assistenza sanitaria, protesica e farmaceutica).*

1. Ai soggetti ascritti alla lettera *a*), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico, affetti anche da cumulo di infermità, per le grandi necessità che tali stati implicano, è concesso in caso di ricovero ospedaliero di trascorrere gratuitamente la degenza in camera singola unitamente ad un accompagnatore scelto dal grande invalido.

2. Ai grandi invalidi di guerra, ascritti alla lettera *a*), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico, è concessa l'assistenza ospedaliera, protesica e farmaceutica totale e complementare gratuita.

## ART. 6.

*(Onorificenze).*

1. Per le alte benemerenze acquisite, al sacrificio sofferto e l'esempio fornito, è concessa a tutti i ciechi di guerra la croce di cavaliere della Repubblica italiana.

## ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0013760\*